



ATTO CAMERA N.1937

**Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024,
n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e
gli investimenti di interesse strategico, per il processo
penale e in materia di sport**

Audizione

**Commissione VIII
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)**

Camera dei Deputati

8 luglio 2024

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

Coordinatore *Armando Zambrano*

Segretario *Sabrina Diamanti*

**Consigli Nazionali di Ordini, Collegi e Federazioni aderenti a RPT e
Presidenti**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI – *Massimo Crusi***

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E
DEI FISICI – *Nausicaa Orlandi***

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI – *Mauro Uniformi***

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI – *Paolo Biscaro***

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI – *Francesco Violo*

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – *Angelo Domenico Perrini*

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI – *Mario Braga***

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – *Giovanni Esposito***

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI – *Laura Mongiello***

Documento elaborato con il contributo del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG).

Premessa

La Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche è un'associazione tra enti pubblici, in particolare i *Consigli Nazionali degli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dei Geometri e Geometri Laureati, dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dei Geologi, dei Tecnologi Alimentari, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e la Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici*, operante da oltre dieci anni in rappresentanza degli enti associati, che comprendono circa seicentomila professionisti, impegnati in tanti e diversi settori dell'economia e per questo al centro di attività essenziali allo sviluppo del sistema paese.

Ringrazia la Commissione ed il Presidente per l'opportunità di poter esprimere le proprie considerazioni sul DL 29 giugno 2024, n.89.

* * *

Il decreto-legge oggetto di conversione persegue il condivisibile ed apprezzabile scopo di introdurre disposizioni urgenti per l'immediato rilancio delle infrastrutture e degli investimenti di interesse strategico.

La Rete Professioni Tecniche ritiene, però, che, per l'effettivo raggiungimento di tale obiettivo, occorra tenere in debita considerazione quanto segue.

* * *

Articolo 2 (Disposizioni per operatività concessionaria collegamento Sicilia-Calabria)

Nell'ambito di queste ultime, assumono particolare rilevanza le modalità per il riavvio del progetto del Ponte sullo Stretto, già previste dal D.L. n. 35/2023, rinviando alla fase della progettazione esecutiva per l'attuazione e lo sviluppo di tutte le prescrizioni individuate nella Relazione del progettista di cui all'art. 3, co. 2, del D.L. n. 35/2023, finalizzate all'adeguamento del progetto definitivo del 2011, ivi compreso lo svolgimento di prove sperimentali, nonché prevedendo la realizzazione dell'opera per fasi costruttive progressive. Ciò in coerenza sia con quanto fatto dal Gruppo FS su alcuni importanti progetti PNRR, sia con l'esperienza internazionale che ha positivamente impiegato la modalità di progettazione per fasi costruttive progressive per la realizzazione di opere complesse, come da ultimo in relazione alla costruzione del nuovo ponte di Baltimora.

Tale scelta sembra porsi in antitesi con il principio di "unicità del progetto" - con riferimento ai singoli livelli di sviluppo e, in particolare, con riferimento a quello esecutivo - previsto dalle

vigenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici, che determina anche la continuità e l'inscindibilità della responsabilità dei progettisti dei diversi livelli (di norma, coincidenti). La razionalizzazione delle attività di progettazione, sulla base di tale principio, come disposta dalla vigente normativa codicistica, dovrebbe, infatti, ripercuotersi su quella di esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere, soprattutto, ove trattasi di grandi infrastrutture.

In ogni caso, in linea con quanto dettato dal D.L. n. 35/2023, risulta indispensabile quantomeno l'aggiornamento degli studi relativi agli aspetti geologici, geotecnici, sismici e tettonici di quell'area, propedeutici ad ogni attività, al principale scopo di prevenire la "sorpresa geologica" nelle singole fasi costruttive. Ciò tenuto conto anche che le opere citate a titolo equiparativo (es. ponte di Baltimora) sono site in contesti morfologici molto differenti e con caratteristiche ingegneristiche diverse dall'attraversamento stabile dello Stretto di Messina mediante un ponte sospeso a due campate.

L'impostazione prevista dal decreto-legge in esame dimostra e rafforza, quindi, la necessità che, in ogni livello della progettazione, così come in ogni fase di realizzazione dei lavori, siano predisposti, in particolare per le grandi infrastrutture strategiche (che richiedono lunghi tempi di esecuzione), studi di approfondimento specialistici – sui citati tematismi – dedicati.

Le prestazioni progettuali di cui sopra, così come quelle di direzione dei lavori, debbono essere garantite anche e soprattutto da liberi professionisti specializzati, e non solo da dipendenti di stazioni appaltanti e/o società pubbliche, come è previsto per il caso del Ponte sullo Stretto, per cui si prevede solo il reclutamento di dipendenti del Gruppo FS.

Fermo tutto ciò, sempre con specifico riferimento al Ponte sullo Stretto, nella progettazione, appare, infine, necessario considerare, oltre alla citata Relazione del progettista di cui all'art. 3, co. 2, del D.L. n. 35/2023, la richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la procedura di VIA, in particolare quanto contenuto nei punti VIA 83 e VIA 84.

Articolo 3 (Commissari Straordinari)

La disposizione in esame è volta, da un lato, ad adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite a taluni commissari straordinari e, dall'altro, a prevedere la nomina di ulteriori commissari straordinari per la realizzazione o il completamento di opere; inoltre istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con compiti di coordinamento della loro attività, di monitoraggio sulla realizzazione delle opere commissariate, nonché di predisporre il citato piano di razionalizzazione. Inoltre, prevede la verifica di ulteriori situazioni ove sia necessaria la nomina di nuovi commissari.

Si osserva che in più occasioni la RPT ha evidenziato la necessità di limitare al massimo l'uso dei Commissari straordinari, che operano con meccanismi di deroga alle norme ordinarie, per ritornare all'uso delle procedure ordinarie, che consentono un rafforzamento e miglioramento dell'organizzazione delle strutture pubbliche, anche ai fini del controllo sull'esecuzione adeguato delle opere, nonché l'uso migliore delle risorse tecniche professionali.

È evidente, dalla lettura della norma, come si ritenga necessario ancora intervenire sulla questione dell'esecuzione delle opere ampliando l'uso di procedure straordinarie, andando verso una forma di "stabilizzazione e normalizzazione" dell'uso dei commissari, tanto da rendere necessario un processo di razionalizzazione dei compiti e funzioni ma anche l'istituzione di un Osservatorio sulle loro attività, ipotizzando quindi un nuovo organismo da mantenere "stabilmente" all'interno dell'apparato statale.

La Rete ritiene che, cogliendo anche l'occasione dell'intervento di procedere a correttivi sul Codice dei Contratti (è recentissimo un incontro con le organizzazioni professionali e imprenditoriali su questo tema promosso dal Ministro Salvini), si debbano individuare nuove soluzioni alle problematiche pur esistenti che ritardano l'esecuzione dei lavori, con soluzioni coraggiose ed innovative che possano consentire a tutte le stazioni appaltanti di poter avere le medesime regole atte ad accelerare le procedure.

La Rete è disponibile, come più volte comunicato, ad offrire il proprio contributo in proposito, come ribadito anche nell'incontro citato.

Articolo 8

L'articolo 8 del decreto-legge oggetto di conversione interviene su questioni organizzative tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con riferimento allo stoccaggio geologico dell'anidride carbonica (CCS) i Ministeri sopra citati si avvalevano del Comitato nazionale per la gestione del sistema ETS (Emission Trade System), integrato da tre rappresentanti dei due Ministeri e delle Regioni.

Con la modifica apportata dal decreto-legge in esame, è istituito il "Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂", dipendente dal solo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che sostituisce, per quanto concerne la CO₂, il Comitato nazionale per la gestione del sistema ETS.

La motivazione per istituire un Comitato specifico deriva dal fatto che al Comitato nazionale per la gestione del sistema ETS saranno attribuite nuove funzioni; quindi, non si potrà occupare della CO₂.

Viene istituita una Segreteria tecnica di undici membri, mentre quella precedente era di tredici membri.

A livello legislativo si prevedono tre tipologie autorizzative per lo stoccaggio della CO₂:

- Licenza di esplorazione;
- Autorizzazione allo stoccaggio sperimentale della CO₂;
- Licenza di stoccaggio.

Attualmente esiste una sola domanda per la licenza di esplorazione, risalente al 2012, nessuna domanda per la licenza di stoccaggio e una sola autorizzazione per lo stoccaggio sperimentale (inizio 2023) di CO2 rilasciata a ENI e denominata "Ravenna" nell'ambito di un giacimento di gas esaurito.

La tipologia dei provvedimenti amministrativi indicati richiede, sotto il profilo tecnico, l'indubbia necessità della presenza, nella Segreteria tecnica, di professionisti tecnici competenti in materia indicati dalla RPT.